Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni

Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaal avoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 18 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, previa formale convocazione, si sono incontrate le Parti Sociali al fine dell'esame congiunto della situazione occupazionale della società **ALA SAS,** per la concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga ai sensi dell'art.33, co.21 della L.183/2011 (Legge di Stabilità del 2012).

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Gianluca Pasquini, assistito da Vincenzo Del Signore;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina e Alessandro Sguazza;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz, Paolo Proietti;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le REGIONI LAZIO, TOSCANA e MARCHE, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società ha fruito del trattamento di Cig in deroga in virtù degli accordi ministeriali del 13.10.2011 e del 21.02.12, per un periodo complessivo decorrente dal 17.10.2011 e sino al 30.06.2012 con riguardo a complessivi 29 lavoratori;

- con nota trasmessa in data 23.06.2012 (Prot. n. 14632 del 03.07.2012) l'Azienda ha richiesto un incontro in sede ministeriale al fine della sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe, e, pertanto, il Ministero, con nota dell'11.07.2012 (Prot. n.15347) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;

- nel corso dell'incontro l'Azienda ha illustrato il perdurare della situazione di crisi ed in esito al confronto le OO.SS. hanno concordato sulla necessità di richiedere un ulteriore periodo di Cig in deroga, al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati.

VISTA

la L.183/2011 (Legge di Stabilità del 2012), che all'art.**33 co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà - al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro - istanza, ai sensi della normativa suindicata, al fine dell'accesso ad un ulteriore periodo di **CIG in deroga** per la durata di 6 mesi a decorrere dal 01.07.2012 e sino al 31.12.2012, per un numero massimo di **27 lavoratori**, su un organico complessivo di 39 unità (di cui n. 2 dirigenti), come di seguito specificato:

- REGIONE TOSCANA, **n.10 lavoratori** (di cui n1 part-time al 56.25%) della sede di Arezzo Cig con **riduzione oraria massima del 50%** con modalità verticale;
- REGIONE LAZIO, **n. 9 lavoratori** (di cui n. 2 con contratto part-time al 62.5%) della sede di Roma, Cig con **riduzione oraria massima del 30%** con modalità verticale;
- REGIONE MARCHE, **n. 8 lavoratori** della sede di Pesaro, Cig con **riduzione oraria massima del 55%** con modalità verticale.

2. Tenuto conto dell'organico complessivo aziendale e del numero massimo di lavoratori che saranno sospesi in Cig, le Parti convengono che non saranno interessati dal citato trattamento complessive 10 unità lavorative, con mansioni di responsabili commerciali, responsabili acquisti, responsabili della gestione finanziario amministrativa e responsabili di stabilimento.

3. Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente in sede territoriale su richiesta di una delle stesse, per monitorare l'andamento della Cig e l'evoluzione della situazione aziendale.

4. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 33, co. 22, L. n. 183/2011, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

6. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.

7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

8. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALA SAS

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI